



FOCUS FISCALITA'

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

20/12/2021

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Ambito soggettivo

Sono destinatari del contributo a fondo perduto i soggetti titolari di reddito agrario e i soggetti che producono reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente al 26.05.2021 (nella maggior parte dei casi si fa riferimento al 2019), con partita iva attiva al 26 maggio 2021.

Sono esclusi dal contributo a fondo perduto i soggetti privi di partita iva alla data del 26 maggio 2021, ad eccezione degli eredi che hanno dovuto aprirla per proseguire l'attività, gli enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir e gli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Ambito oggettivo

Il contributo spetta a condizione che:

- sia stata presentata entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, mentre per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo precedente, la stessa è considerata validamente presentata anche se trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione (che per l'anno 2019 era stato prorogato al 10 dicembre 2020), e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
- l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Ambito oggettivo

Alcune precisazioni:

- eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021.
- Per la verifica del requisito della diminuzione del reddito, il risultato economico d'esercizio che indica un utile deve essere riportato con il segno positivo, mentre il risultato economico che indica una perdita deve essere riportato con il segno meno.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Riferimento quadri di reddito

Il provvedimento 227357/20215 dell'Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020:

MODELLO	Tipologia reddito	Campo modello 2019	Campo modello 2020
730	Agrario	Prospetto liquidazione, rigo 2	Prospetto liquidazione, rigo 2
REDDITI PF	agrario	RA 23, colonna 12	RA 23, colonna 12
	Contabilità ordinaria	RF 63, colonna 1	RF 63, colonna 1
	Contabilità semplificata	RG 31, colonna 1	RG 31, colonna 1
	Lavoro autonomo	RE 21, colonna 3	RE 21, colonna 3
	Regime dei minimi	LM 8, colonna 1	LM 8, colonna 1
	Contribuenti forfettari	LM 36, colonna 1	LM 36, colonna 1
	Reddito da allevamento	RD 14, colonna 1	RD 14, colonna 1

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

MODELLO	Tipologia reddito	Campo modello 2019	Campo modello 2020
REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF 63, colonna 1	RF 63, colonna 1
	Contabilità semplificata	RG 31, colonna 1	RG 31, colonna 1
	Lavoro autonomo	RE 21, colonna 1	RE 21, colonna 1
	Reddito di allevamento	RD 14, colonna 1	RD 14, colonna 1
	Regime di tonnage tax	RJ 15, col. 1 e 2 + RJ 14, col. 3	RJ 15, col. 1 e 2 + RJ 14, col. 3
	Reddito agrario	RA 27, colonna 12	RA 27, colonna 12
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF 63, colonna 1	RF 63, colonna 1
	Contabilità semplificata	RG 31, colonna 1	RG 31, colonna 1
	Lavoro autonomo	RE 21, colonna 1	RE 21, colonna 1
	Reddito di allevamento	RD 14, colonna 1	RD 14, colonna 1
	Contabilità pubblica	RC 8, colonna 1	RC 8, colonna 1
	Reddito agrario	RA 52, colonna 10	RA 52, colonna 10
REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF 63, colonna 1	RF 63, colonna 1
	Regime di tonnage tax	RJ 15, col. 1 o RF 63, col. 1	RJ 15, col. 1 o RF 63, col. 1
	Società sportive dilettant.	RF 70, col. 2 + RF 71, col. 1	RF 70, col. 2 + RF 71, col. 1

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto si determina come segue:

- si calcola la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;
- dall'importo ottenuto si sottraggono le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall'Agenzia delle entrate;
- al risultato ottenuto (solo se di segno positivo), vengono applicate le percentuali previste.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Determinazione del contributo

Le percentuali riconosciute sono le seguenti:

- 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 100.000 euro ma non 400.000 di euro,
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 400.000 euro ma non 1.000.000 di euro,
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non 5.000.000 di euro,
- 5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non 10.000.000 di euro.

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro, mentre non è previsto un importo minimo

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Elenco dei contributi a fondo perduto da considerare

- “contributo Rilancio” (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020);
- “contributo centri storici” e “contributo santuari” (articolo 59 del decreto legge n. 104/2020);
- “contributo Comuni montani” (articolo 60 del decreto legge n. 104/2020);
- “contributo Ristori”, “contributo Ristori bis” e “contributo maggiorazione 50% zone rosse” (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 137/2020);
- “contributo Natale” (articolo 2 del decreto legge n. 172/2020);
- “contributo Sostegni” (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021);
- “contributo Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021);
- “contributo Sostegni bis attività stagionali” (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legge n. 73/2021).

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

I limiti degli aiuti di Stato

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto *Temporary Framework*), così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021, stabilisce i requisiti che devono essere posseduti per beneficiare degli aiuti di Stato e i limiti massimi degli aiuti, ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.

Il contributo perequativo è classificabile nella **Sezione 3.1** “Aiuti di importo limitato” e per poterlo richiedere il soggetto deve quindi verificare e attestare di non superare il limite massimo di aiuti di Stato previsto dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

I limiti degli aiuti di Stato

I requisiti richiesti dal Temporary Framework, relativamente alla **Sezione 3.1** sono i seguenti:

- l'impresa non risulti già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti;
- non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

I limiti degli aiuti di Stato

I limiti massimi previsti dal Temporary Framework, relativamente alla **Sezione 3.1** sono i seguenti.

- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021:
 - 100.000 euro per il settore agricolo;
 - 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
 - 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la presentazione dell'istanza al contributo perequativo:
 - 225.000 euro per il settore agricolo;
 - 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
 - 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

I limiti degli aiuti di Stato

Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l'istanza all'importo complessivo di aiuti ricevuti per la *Sezione 3.1*, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28 gennaio 2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.

L'importo ridotto deve essere indicato nell'apposito campo "*Minor importo richiesto*" presente nella omonima sezione.

Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, non potrà presentare l'istanza.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

I limiti degli aiuti di Stato

Qualora, il contribuente possieda i requisiti per usufruire della **Sezione 3.12** del Temporary Framework, “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*” e se ne intende avvalere, nell’istanza deve attestare il possesso dei requisiti e il mancato superamento dei limiti massimi previsti.

La **Sezione 3.12** richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possieda i requisiti previsti per la *Sezione 3.1* e anche tutti quelli specifici.

Vengono previsti inoltre i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro;
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo, 10.000.000 euro.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

I limiti degli aiuti di Stato

Al fine di verificare l'eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato, per la sezione 3.1 o per la sezione 3.12, alle date del 27 gennaio 2021 e alla data di presentazione dell'istanza, i soggetti richiedenti devono calcolare l'importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione, facendo riferimento alle date di concessione di ogni misura agevolativa, riepilogate nella tabella contenuta nelle istruzioni all'istanza.

A tal fine, l'istanza prevede nel quadro A uno specifico elenco degli aiuti di Stato ricevuti, in riferimento ai quali occorre indicare, per ciascuno, se lo stesso è stato ottenuto, e nel caso, se si riferisce alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Le modalità di erogazione

L'importo del contributo spettante, calcolato in base ai valori indicati nell'istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato, può essere erogato, a scelta del contribuente:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione, espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo, è irrevocabile e deve riguardare l'intero importo del contributo spettante.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Le modalità di erogazione

Nel caso di scelta di utilizzo in compensazione, il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, con apposita risoluzione, sarà istituito un nuovo codice tributo.

Alle compensazioni del credito d'imposta non si applicano i seguenti limiti:

- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010;
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000
- ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

La presentazione dell'istanza

La richiesta del contributo a fondo perduto avviene mediante la presentazione di una specifica istanza, il cui modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, da presentarsi entro e non oltre il 28 dicembre 2021.

L'istanza deve riportare il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo, e dell'eventuale suo rappresentante legale.

Nel caso di erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, occorre indicare anche il codice fiscale di quest'ultimo, così come nel caso di trasformazione aziendale, per cui occorre indicare anche la partita Iva del soggetto confluito.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

La presentazione dell'istanza

Nell'istanza occorre inoltre indicare:

- il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l'ammontare del contributo spettante;
- la fascia dei ricavi o compensi dell'anno 2019;
- gli importi del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;
- l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti.

In assenza di compilazione, l'importo dei risultati economici d'esercizio 2019 e 2020 e l'importo dei contributi già ottenuti, sono considerati pari a zero.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

La presentazione dell'istanza

La presentazione dell'istanza può avvenire anche tramite un intermediario, purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi". In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell'intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione, che diventa invece necessaria solo nel caso di assenza delle deleghe predette, per il qual caso il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo perequativo.

In quest'ultimo caso, l'intermediario acquisisce e conserva la delega sottoscritta dal soggetto delegante insieme a copia del documento di identità di quest'ultimo e nell'istanza - oltre a indicare il suo codice fiscale - dovrà barrare la casella valida come dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della specifica delega, resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

La presentazione dell'istanza

Nell'istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Temporary Framework.

Qualora con il contributo perequativo richiesto nell'istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsti per la sezione 3.1, deve indicare nell'apposita sezione il minor importo che richiede per evitare il superamento del limite massimo.

Sarà inoltre necessario proseguire con l'eventuale compilazione del quadro A, relativo all'elenco degli aiuti di stato ricevuti, al quadro B, nel caso in cui il contribuente faccia parte di un'impresa unica per cui occorre indicare l'elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica, e del quadro C, se il contribuente ha ricevuto aiuti riferiti all'esonero Imu, nel cui quadro occorre indicare i codici catastali dei Comuni ed il numero degli immobili per cui si ha beneficiato degli aiuti.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

La compilazione del quadro A

La compilazione del quadro A è necessario per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 (tra cui occorre tenere conto anche del contributo richiesto con la presente istanza), per cui occorre indicare sia le misure fiscali espressamente elencate nel quadro A, di cui si è usufruito, barrando la casella “Sez. 3.1”, e sia tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito della citata Sezione 3.1, diverse dalle precedenti. In tale specifico caso va compilata la sezione “Altri aiuti” del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l’approvazione del presente modello che richiamano i commi da 14 a 17 dell’articolo 1 del Decreto 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva.

In tale rigo (in cui sono compresi anche gli aiuti non fiscali e non erariali) occorre tenere conto di tutti gli aiuti che, a vario titolo, sono considerati Aiuti di Stato, anche quando non rappresentano un aiuto economico diretto o indiretto.

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

La compilazione del quadro A

Tra le varie misure fiscali elencate nel quadro A, si segnalano i seguenti aiuti:

- I vari contributi a fondo perduto percepiti nel corso del periodo (necessari anche ai fini della determinazione della base di calcolo del contributo spettante), ai sensi dei diversi D.L. susseguiti nel tempo, sia richiesti direttamente che erogati automaticamente;
- I vari crediti d'imposta locazione degli immobili e affitto d'azienda di cui si è usufruito nel corso del periodo, ai sensi dei diversi D.L. susseguiti nel tempo;
- L'agevolazione per il versamento del saldo irap 2019 e del 1° acconto 2020;
- Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (ma non quello relativo all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e delle altre spese);
- La sospensione dei versamenti della prima e/o della seconda rata Imu.

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

Ambito soggettivo

Sono beneficiari del contributo a fondo perduto i soggetti (titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo) che alla data del 26 maggio 2021 risultavano svolgere una delle attività contraddistinte dai 27 codici Ateco di seguito riportati (nel caso del codice 93.29.10 "Discoteche, sale da ballo, night-club e simili" la data di riferimento è il 23 luglio 2021), per i quali era stata disposta la chiusura obbligatoria per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.

Il decreto prevede una destinazione prioritaria all'erogazione del contributo a favore dei soggetti titolari del codice 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili, e fino alla dotazione complessiva di 20 milioni di euro.

.

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

Elenco Codici Ateco			
47.78.31	Commercio al dettaglio oggetti d'arte	92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite...
49.39.01	Gestione funicolari, ski-lift e seggiovie	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scom.
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	93.11.10	Gestione di stadi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	93.11.20	Gestione di piscine
79.90.11	Servizi biglietteria per eventi	93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi	93.13	Gestione di palestre
85.52.01	Corsi di danza	93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	93.29.10	Discoteche, sale da ballo, night-club e simili
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	93.29.30	Sale giochi e biliardi
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappres. Artistiche	93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertim.
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre...	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
91.02.00	Attività di musei	96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e...		

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- imprese, diverse dalle micro e piccole, già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- tutti i soggetti non residenti o non stabiliti nello Stato;
- enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

Misura del sostegno

Il contributo spetta prioritariamente a favore dei soggetti con codice Ateco 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili (contributo prioritario) nel limite di 25.000 euro a soggetto.

Le restante risorse verranno distribuite tra gli altri aventi diritto in base ai seguenti importi:

- 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 fino a 400.000 euro;
- 7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 oltre 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 oltre a 1 milione di euro.

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

La presentazione dell'istanza

La richiesta del contributo a fondo perduto avviene mediante la presentazione di una specifica istanza, il cui modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, da presentarsi entro e non oltre il 21 dicembre 2021.

L'istanza deve riportare il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo, e dell'eventuale suo rappresentante legale.

Nel caso di erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, occorre indicare anche il codice fiscale di quest'ultimo, così come nel caso di trasformazione aziendale, per cui occorre indicare anche la partita Iva del soggetto confluito.

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

La presentazione dell'istanza

Nell'istanza occorre inoltre indicare:

- che il richiedente è un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 3 dell'art. 4 del decreto interministeriale e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- Che si attesta il possesso dei requisiti per il contributo attività chiuse, fissati al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, la casella attestante di essere un soggetto di nuova costituzione che, avendo attivato la partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2019, non ha dichiarato ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

La presentazione dell'istanza

Anche per questo contributo la presentazione dell'istanza può avvenire per il tramite di un intermediario, purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi". In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell'intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione, necessaria solo nel caso di assenza delle deleghe predette, per il qual caso il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo perequativo.

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CESSATE

La presentazione dell'istanza

Anche per questo contributo occorre procedere con la compilazione della sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Temporary Framework.

Qualora con il contributo perequativo richiesto nell'istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsti per la sezione 3.1, deve indicare nell'apposita sezione il minor importo che richiede per evitare il superamento del limite massimo.

Valgono pertanto in questo caso le medesime istruzioni per la compilazione degli appositi quadri ulteriori già richiesti per il contributo perequativo, a cui si rimanda.